

VERBALE di ACCORDO

Il giorno 6 ottobre 2015, in Malpensa

tra

Airport Handling S.p.A. (di seguito **AH**)

e

Le Segreterie Regionali, Territoriali di

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., FLAI T.S., SIN.PA, USB L.P., CUB Trasporti

Le **RSA** di AH

(di seguito, congiuntamente, le **OO.SS.**)

PREMESSO CHE

- Le Parti intendono assicurare la piena agibilità aeroportuale e la piena e tempestiva assistenza agli aeromobili, passeggeri e merci durante il periodo 1/11 – 31/3 di ogni anno;
- A fronte di quanto stabilito con accordo del 28 ottobre 2014, si rende necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova intesa che disciplini in maniera complessiva ed esaustiva la problematica dell'emergenza neve, sotto i punti di vista normativo, economico e di reperibilità del personale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 2) Il presente Verbale di Accordo definisce in maniera esaustiva la disciplina economico/normativa da applicarsi alla prestazione di lavoro, al verificarsi di eventi meteorologici di particolare impatto sull'operatività degli scali aeroportuali (su tutti la c.d. "emergenza neve"). Con riferimento specifico alla fattispecie "emergenza neve", il "Programma Emergenza Neve" (da ora "PEN") prevede il coinvolgimento del personale nell'arco 1° novembre – 31 marzo di ogni anno.
- 3) La presente intesa produce effetti nei confronti del personale degli scali di Linate e Malpensa direttamente dedicato, al verificarsi degli eventi meteorologici di cui sopra, alle operazioni di ripristino dell'operatività dei due scali citati, nel contesto dei servizi direttamente gestiti da AH su indicazione del gestore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sgombero neve, de-icing, de-snowing). In caso di modifiche del rapporto con il gestore, le Parti concordano di incontrarsi per definire eventuali variazioni.
- 4) Il personale interessato dal PEN è costituito da tutti i dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, ai quali verrà notificato l'accesso alle idonee liste di cui ai seguenti punti 5), 7b) e 8).
- 5) Per la ricerca delle risorse necessarie, si considera valida la preesistente "Lista programma emergenza neve 1/11 – 31/3"; le nuove adesioni, su base volontaria, devono perfezionarsi entro il 15/09 di ogni anno. Per l'anno 2015 le Parti si danno reciprocamente atto che la manifestazione di interesse deve pervenire entro il 20/10/2015.

RG











L'adesione al PEN comporta l'assunzione, da parte del Lavoratore, per il periodo 1/11 – 31/3, dell'onere di prendere servizio/protrarre l'attività lavorativa, laddove contattato all'uopo dall'Azienda. L'adesione non comporta obbligo di reperibilità.

6) TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai lavoratori di cui al par. 4 del presente accordo che siano richiamati in servizio dal loro domicilio per prestare attività in orario diverso dal normale orario di lavoro, ovvero anticipino o prolunghino, senza soluzione di continuità, la prestazione giornaliera di lavoro oltre l'orario normale di lavoro, si applicherà il trattamento retributivo riprodotto nella seguente tabella:

Tipologia	Indennità forfetaria sola chiamata (€ 72 lordi)	Normale trattamento retributivo per ore lavorate	Indennità oraria aggiuntiva per ore effettivam. prestate (€ 4,50 lordi)	Indennità aggiuntiva post 8 ore prestazione o frazione 8 ore (€ 54 lordi)	Indennità forfetaria (€ 34 lordi)
Richiamo in servizio dal domicilio	X	X	X	X	
Personale già in servizio, direttamente coinvolto nelle attività di ripristino operatività scali, nel normale orario		X	X		
Personale già in servizio, direttamente coinvolto nelle attività di ripristino operatività scali, oltre il normale orario		X	X	X	
Personale trattenuto in servizio oltre il normale orario, per lo svolgimento della propria mansione, non direttamente connessa al ripristino della operatività dello scalo		X			X

A coloro che sono dedicati ad attività de-snowing/de-icing, già in servizio o richiamati in servizio, verrà riconosciuta in aggiunta a quanto sopra previsto un'indennità giornaliera pari a € 11 lordi.

Durante le operazioni di ripristino dell'operatività degli scali, l'Azienda garantirà un servizio di ristoro/sosta per riposo fisiologico in aree dedicate, che saranno preventivamente comunicate

Tutti gli importi di cui alla presente intesa hanno natura omnicomprensiva, essendo stati fin dall'origine determinati comprendendovi i riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali. Essi, inoltre, non sono utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

7) REPERIBILITA'

L'istituto della reperibilità consegue l'obiettivo della effettiva e tempestiva disponibilità di personale, al verificarsi degli eventi meteorologici di cui al par. 2. Esso consiste nel precipuo obbligo dei Lavoratori interessati di porsi in condizioni di essere prontamente rintracciati dall'Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro, al fine di prendere effettivo servizio nel più breve lasso di tempo.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

La reperibilità non può essere ritenuta assimilabile alla prestazione lavorativa e, quindi, alla nozione legale/contrattuale di orario di lavoro a qualsivoglia effetto.

- a) Risulta interessato al meccanismo della reperibilità il Personale di cui al par. 3 della presente intesa che abbia aderito al PEN.
- b) Per la ricerca delle risorse necessarie, si considera valida la preesistente "Lista di reperibilità"; le nuove adesioni, su base volontaria, devono perfezionarsi entro il 15/09 di ogni anno. Per l'anno 2015 le Parti si danno reciprocamente atto che la manifestazione di interesse deve pervenire entro il 20/10/2015.

- c) Il meccanismo di reperibilità opera con riferimento al periodo festivo di fine anno (complessive quattro settimane, da Immacolata Concezione a Epifania). Nell'arco temporale considerato la reperibilità dovrà essere individualmente assicurata su base settimanale – 7 gg su 7 – per un numero massimo di 2 settimane non consecutive e non frazionabili.

L'obbligo di reperibilità si intende h 24 per le giornate di riposo settimanale/non lavorative secondo la normale turnazione, mentre con riferimento ai giorni lavorativi esso si riferisce al periodo giornaliero non compreso nel normale orario di lavoro.

Il lavoratore in stato di reperibilità è tenuto a rispondere immediatamente alla chiamata ed a prendere servizio effettivo nei 60 minuti successivi. A questo fine è precipuo onere del Lavoratore fornire preventivamente all'Azienda un numero telefonico di recapito sempre attivo, del cui costante funzionamento il Lavoratore stesso dovrà preoccuparsi.

- d) A fronte dell'obbligo di reperibilità, l'Azienda riconoscerà per ciascuna delle 2 settimane di vigenza del meccanismo un importo lordo onnicomprensivo pari a € 175,00 da liquidarsi nel periodo di paga immediatamente successivo. Tale importo non è divisibile in ragione di singole giornate, in quanto espressamente riconosciuto per un vincolo di reperibilità effettivamente accordato per l'intera settimana. E' espressamente ammessa un'unica deroga al principio dell'infrazionabilità su base giornaliera, in caso di assenze per malattia/infortunio insorte ex novo in regime di reperibilità, per le quali detta indennità non dovrà comunque essere corrisposta.

L'indennità di reperibilità è da intendersi aggiuntiva al trattamento economico definito al par. 6.

L'importo corrisposto a titolo di indennità di reperibilità è stato calcolato tenendo conto della maggior gravosità dell'onere di reperibilità con riferimento alla giornata del riposo settimanale legale. Esso ha inoltre natura onnicomprensiva, essendo stato calcolato comprendendovi l'incidenza su qualsivoglia istituto retributivo, legale e contrattuale, diretto, indiretto e differito. Stante inoltre il disposto di cui all'art. 2120 c. 2 cc, le Parti espressamente convengono sull'esclusione del medesimo dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

8) CONDUZIONE MEZZI SGOMBERO NEVE

Con riferimento alle operazioni di sgombero neve presso lo scalo di Malpensa, si considera valida la preesistente lista di personale adibito alle operazioni di conduzione mezzi sgombero neve, la cui adesione, su base volontaria, deve perfezionarsi entro il 15/09 di ogni anno. Per l'anno 2015 le Parti si danno reciprocamente atto che la manifestazione di interesse deve pervenire entro il 20/10/2015. Costituiranno titolo preferenziale per le future adesioni il possesso di patente di guida C e la maggior prossimità del domicilio al sedime aeroportuale di Malpensa.

L'adesione alla lista comporta l'obbligo di assoggettamento al PEN nonché all'istituto della reperibilità, ed il possesso dei requisiti formali per la conduzione dei mezzi.

Poiché l'adibizione all'attività di conduzione mezzi sgombero neve ha natura eventuale e, comunque, estremamente limitata nel tempo, nulla innovando rispetto all'abituale posizione professionale del Lavoratore, essa non comporterà modifica alcuna in termini di inquadramento, qualifica professionale e mansione abitualmente svolta.

- 9) La presente intesa ha efficacia dalla data della sottoscrizione a tempo indeterminato.

RCG

FW

IF

AL

GG

CR

Il presente Verbale deve inoltre intendersi sostitutivo di qualsivoglia preesistente accordo aziendale avente ad oggetto la medesima materia.

AIRPORT HANDLING S.p.A.

CUB Trasporti *Renzo Landi*